

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -  
Dott. Alberto PIGNATARO - Consigliere -  
Dott. Luigi ROVELLI - Consigliere -  
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -  
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con citazione del 7 ottobre 1983, la Toscana Auto S.r.l. con sede in Monteriggioni (SI), convenne in giudizio davanti al Tribunale di Siena la Cassa Rurale ed Artigiana di Monteriggioni (Cram) e l'Istituto di Credito della Casse Rurali ed Artigiane (Iccrea), esponendo:

- che aveva richiesto alla Cram una apertura di credito irrevocabile in favore dell'Auto-Export di Pier Luigi Paponi di Meerbusch (Germania), allo scopo di importare da Duesseldorf due partire di autovetture Volkswagen Golf e Audi, rispettivamente per l'importo di D.M. 110, 774 e 237, 444;
- che la Cram si era rivolta all'Iccrea affinché aprisse presso la Bankverbindung Griechische Haldelsbank di Duesseldorf due crediti irrevocabili non confermati validi fino a tutto il 15 novembre 1982 in favore della impresa Paponi contro il ritiro dei seguenti documenti: a) fattura commerciale, b) for-warding agent's receipt or carrier - STS - Milano for goods addressed to Toscana-Auto, c) fotocopia di T/2;
- che successivamente la Cram era stata espressamente dispensata dal richiedere il documento di cui alla lettera b);
- che gli autoveicoli non erano mai giunti a destinazione ed il Paponi aveva incassato le somme di cui all'apertura di credito in suo favore attraverso la Deutsche Bank di Duesseldorf;
- che le fatture commerciali prodotte dal Paponi non erano regolari in quanto non erano state intestate alla Toscana Auto S.r.l. Monteriggioni, Siena, ma a certa Auto Toscana senza altra specificazione;
- che anche i documenti denominati T/2 presentavano una serie di irregolarità di cui le banche non avevano tenuto conto, in quanto anche in essi il cliente era denominato Auto Toscana anziché Toscana Auto s.r.l., l'indicazione di destinazione era Arezzo anziché Monte San Savino, il luogo di partenza Krefeld anziché Duesseldorf ed il numero di telaio di un'auto era indicato come 7580 mentre in fattura era 7380;
- che mancava l'indicazione della data di presentazione del credito documentario; - che tali irregolarità avrebbero dovuto mettere sull'avviso le banche, mentre, alla comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte della Deutsche Bank la Cram, anziché avanzare riserve, le aveva addebitato gli importi relativi sul conto con la stessa intrattenuto;
- che sebbene avesse richiesto per due volte alla Cram il riaccredito degli stessi importi, la Cram non aveva provveduto;
- che, in base alle Norme Uniformi per i crediti documentari (N.U.U.), il pagamento doveva avvenire contro il ritiro dei documenti stabiliti e previo accertamento di conformità di questi alle condizioni del credito per cui le banche avrebbero dovuto esaminare con ragionevole cura i documenti prodotti, dato che i documenti discordanti fra di loro non devono essere considerati conformi alle condizioni del credito;

- che, pertanto, la Cram avrebbe dovuto contestare la regolarità del pagamento.

Ciò premesso, chiese che, avendo, a suo dire, le due banche citate agito con grave negligenza, le stesse fossero condannate, in solido, a pagare quanto ingiustamente addebitate e cioè la somma di lire 138.391.650, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituì la Cram, assumendo che i documenti di cui al credito documentario erano stati ridotti al minimo a seguito dell'annullamento da parte della Toscana Auto S.r.l. della richiesta del "forwarding agent's", dal quale documento, ove richiesto, sarebbe risultato che la merce era stata non soltanto sdoganata ma anche spedita, per cui l'attrice non poteva lamentarsi se la merce non le era mai pervenuta; che le condizioni del credito imponevano soltanto di verificare la corrispondenza della merce con quella indicata nelle fatture, conformi nella specie alle condizioni del credito, dovendo essere negli altri documenti la descrizione di carattere generale; che, in ogni caso, aveva comunicato alla Iccrea, le discordanze riscontrate.

Chiese, pertanto, il rigetto della domanda attrice e, in ipotesi, di essere manlevata dalla Iccrea.

Si costituì la Iccrea deducendo che aveva incaricato, a sua volta, la Deutsche Bank, la quale aveva infatti eseguito il pagamento, per cui la lamentata negligenza avrebbe dovuto essere addebitata a quest'ultima.

Chiese, quindi, di potere chiamare in causa la Deutsche Bank, assumendo, comunque, che le irregolarità denunciate erano del tutto pretestuose ed irrilevanti, in quanto la intestazione contenuta nelle fatture doveva ritenersi del tutto idonea alla esatta individuazione del soggetto, mentre, per quanto riguardava l'erronea indicazione del numero di telaio di un'autovettura, si trattava di un chiaro errore di battitura; ed inoltre, che le indicazioni di cui alle fotocopie del T/2 si riferivano ai luoghi di sdoganamento. Chiamata in causa, la Deutsche Bank si costituì, deducendo che le contestazioni erano tardive; che le indicazioni in fattura non ingeneravano possibilità di confusione; che le indicazioni di cui al modello T/2 si riferivano non ai luoghi di partenza ed arrivo della merce, ma ai luoghi di sdoganamento; che il diverso numero di telaio di un'autovettura era evidentemente dovuto ad un errore di battitura ed era del tutto irrilevante; che le istruzioni non prevedevano la indicazione della data di presentazione del credito documentario;

che pertanto le asserite irregolarità o non sussistevano o erano irrilevanti.

Chiese, quindi, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta.

Con sentenza del 26 novembre 1986 - 23 marzo 1987, il Tribunale di Siena rigettò la domanda, condannando la Società attrice al rimborso delle spese di lite in favore della Cram e della Iccrea. Condannò, altresì la Iccrea al rimborso delle spese di lite in favore della Deutsche Bank.

Argomentava il Tribunale che essendo stata la banca avisante anche incaricata di pagare la somma accreditata, doveva accettare o rifiutare i documenti previo loro esame, esaminando gli stessi "con ragionevole cura" per accertarne la conformità alle condizioni del credito, e tale controllo doveva ritenersi limitato alla esteriorità dei documenti stessi ed alla loro concordanza; che la giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di merito aveva adottato il criterio della ragionevolezza, per cui nell'esame dei documenti doveva intervenire un accertamento intelligente e non automatico della rispondenza formale fra titoli e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze normali, che secondo il criterio della comune esperienza il funzionario deve possedere; che le irregolarità denunciate non integravano una situazione di non conformità documentale alle condizioni del credito; che, infatti, la inesatta indicazione della ragione sociale della società ordinante non appariva essenziale alla sua identificazione da parte di terzi, stante il collegamento certo ed inequivocabile con il luogo di esercizio dell'impresa esattamente riprodotto nelle fatture (Via Giovanni XXIII, Monteriggioni, Siena, Italia); che la natura e la quantità della merce erano esattamente indicate, così come il prezzo da pagare; che la divergenza della indicazione del numero di telaio di una autovettura nel modello T/2 era frutto di un evidente errore di battitura, non rilevante ai fini della individuazione della autovettura stessa, indicata nella

marca e nel modello, trattandosi, inoltre, di bolla doganale ove non era richiesta una precisa e dettagliata descrizione della merce cui sofferiva la fattura; che non rilevava la mancata indicazione della data di presentazione del credito documentario, non essendo tale indicazione richiesta nelle condizioni del credito; e che le indicazioni delle località nei modelli T/2 era relativa ai luoghi di sdoganamento e non di partenza e arrivo della merce.

1.2. Avverso tale sentenza la Toscana Auto s.r.l. propose appello dinanzi alla Corte di Firenze, ribadendo le stesse argomentazioni in precedenza svolte: assumeva, cioè, che era irregolarità rilevante la indicazione di Auto Toscana invece che Toscana Auto s.r.l.; che erano altresì rilevanti "le discordanze fra i numeri di telaio delle autovetture portati dalle fatture rispetto a quelle indicate sul modello T/2"; che, infatti, "due numeri di telaio portati dai documenti T/2 non risultavano identici a quelli dichiarati sulle fatture di vendita: in luogo dei numeri 7330 e 9135 sui T/2 risultavano rispettivamente 7580 e 9155"; che doveva così ravvisarsi la grave negligenza delle banche italiane.

Chiese, pertanto, l'accoglimento del gravame, riproponendo le domande formulate nelle conclusioni di primo grado. Si costituì la Cram ribadendo le argomentazioni svolte in prime cure, e concludendo come nel precedente grado del giudizio. Si costituì l'Iccrea, anch'essa ribadendo le argomentazioni svolte davanti al Tribunale. Eccepiva, poi che il secondo numero di telaio indicato come discordante fra fattura e modello T/2 non era stato mai menzionato in precedenza, e che sul tal punto non accettava il contraddittorio; e che, in ogni caso, nel documento n. 11 prodotto dall'avversaria tale discordanza non risultava.

Chiese, così la reiezione del proposto appello e la conferma integrale della prima sentenza; in via subordinata, di essere manlevata dalla Deutsch Bank.

Si costituì, infine, la Deutsch Bank, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti.

1.3. La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 14 giugno - 22 luglio 1994, provvedendo sull'appello principale proposto dalla Toscana Auto S.r.l. nei confronti della Cram e dell'Iccrea, nonché su quello incidentale subordinato proposto dalla Cram nei confronti dell'Iccrea, rigettò l'impugnazione principale e confermò in ogni sua parte la sentenza impugnata.

In particolare, la Corte fiorentina - dopo aver premesso di condividere le "esaurienti e convincenti argomentazioni svolte dal Tribunale" - ha così motivato:

a) per quanto riguarda la non corrispondenza di due numeri di telaio nella fattura e nel mod. T/2, la non corrispondenza del n. 9135 deve considerarsi deduzione nuova inammissibile in grado d'appello e, in ogni caso, frutto di errore di battitura o di trascrizione irrilevante ai fini dell'individuazione della merce, avuto riguardo alla circostanza che nei documenti le numerose auto sono tutte indicate con la marca ed il modello; che, poi, la non corrispondenza del n. 7380, indicato come 7580 nel mod. T/2 sia stata determinata da errore di trascrizione si rileva, tra l'altro, dal fatto che il numero 7580 corrisponde al peso complessivo della merce di cui al mod. T/2 (kg. 7580);

b) se la merce appare, in tal modo, sufficientemente individuata, altrettanto sufficientemente individuata nei documenti è la destinataria: infatti l'erronea indicazione della ragione sociale - Auto Toscana, anziché Toscana Auto S.r. l. - accompagnata, però, dall'indicazione esatta dell'indirizzo della sede non lasciò margini di dubbio sulla identificazione sulla Società destinataria della merce;

c) le accertate discordanze sono del tutto irrilevanti per l'esatta individuazione dei dati necessari e sufficienti alla validità della erogazione del credito documentario;

d) posto che la Società Toscana Auto aveva espressamente rinunciato - dispensando la Cram dal richiederlo - all'unico documento ("Forwarding Agent's...") che le avrebbe permesso di far precedere il pagamento delle autovetture importate dall'avvenuta spedizione delle stesse, il danno patito per la "truffa" perpetrata dal Paponi non può esser scaricato sulle banche "cui essa stessa aveva ordinato di concedere credito documentario al summenzionato Paponi, e

ciò per marginali irregolarità formali che nulla rilevano circa la corretta erogazione della somma in oggetto".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Toscana Auto S.r.l., deducendo due motivi di censura.

Resistono con controricorso la Iccrea S.p.A., la Banca di credito cooperativo di Monteriggioni (già Cassa rurale ed artigiana di Monteriggioni) - la quale ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale Subordinato illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, la Iccrea S.p.A. e la Deutsche Bank A.G. - e quest'ultima.

2.1. I ricorsi nn. 571 del 1995 (principale) e 2315 del 1995 (incidentale subordinato), in quanto proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 2.2. Con il primo motivo (con cui deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1362, 1371, 1710, 1711, 1712, 2473 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e agli artt. 7, 8 e 32 delle vigenti norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari. Carente, o quanto meno, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia"), la ricorrente principale censura la decisione impugnata, sostenendo che, nella fattispecie, stante l'operatività del c.d. principio di "formalismo" del credito documentario - in base al quale le banche sono tenute a verificare la corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito attraverso il controllo della regolarità formale dei documenti stessi - l'Iccrea e la Cram, in presenza della irregolare intestazione delle fatture ("Auto Toscana", anziché "Toscana Auto S.r.l."), si sarebbero rese gravemente inadempienti al mandato ricevuto, e che la Corte fiorentina avrebbe errato nel non ottemperare, quale regola di giudizio, al principio medesimo, attribuendo la dovuta rilevanza alla discordanza relativa alla identificazione della Società. Con il secondo motivo (con cui deduce "Violazione e falsa applicazione delle norme dianzi indicate sub I e degli artt. 112, 115, 116, 324, 345 c.p.c., 2909 c.c., 28 c.p.p. (1930) e 654 c.p.p. vigente in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia"), la Società ricorrente sostiene, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che la discordanza, fra fatture e mod.T/2, relativa ai numeri di telaio, è stata sempre riferita a due autovetture, sicché la "novità" dell'indicazione del secondo numero di telaio (9135 nella fattura e 9155 nel mod. T/2), ritenuta dalla Corte fiorentina, non sussisterebbe; e ciò, perché la prova della "duplicata" difformità emergerebbe dalla sentenza del Tribunale regionale di Wuppertal divenuta definitiva il 22 ottobre 1986, prodotta in causa; e che, avendo esclusivamente il numero di telaio la funzione di individuazione dell'autovettura, la predetta discordanza avrebbe dovuto essere diversamente considerata dai giudici d'appello alla luce del principio del formalismo del credito documentario.

2.3. Con unico motivo, la Banca di credito cooperativo di Monteriggioni propone ricorso incidentale subordinato, riformulando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la domanda di manleva nei confronti dell'Iccrea o di chi per essa o con essa. 2.4. Nell'odierna udienza di discussione, il difensore della Società ricorrente ha sollecitato la Corte a dichiarare inammissibili sia il controricorso e ricorso incidentale della Banca di credito cooperativo di Monteriggioni - in quanto privo dell'esposizione dei fatti della causa - sia il controricorso dell'Iccrea, per lo stesso motivo ed anche per vizio della procura ad litem conferita in calce all'atto.

Ambedue le sollecitazioni non possono essere accolte. Quanto alla prima, è noto che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che, costituendo il controricorso in cassazione un atto non autonomo, finalizzato solo alla difesa nei confronti del ricorso, la prescrizione dell'art. 366 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 370 comma 2, secondo cui il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, non va interpretata, relativamente al contenuto del controricorso, in modo rigoroso, dovendosi ritenere osservata anche nell'ipotesi in cui i fatti della causa emergano, comunque, dal complesso dell'atto, ivi compresa l'illustrazione delle argomentazioni

difensive (sentt. nn. 10968 del 1994, 1341 e 7525 del 1996). E, nella specie, non v'è dubbio che sia il controricorso della Banca di Monteriggioni, sia quello dell'Iccrea siano rispondenti al predetto, minimo requisito, come risulta dalla lettura degli stessi.

Quanto alla seconda - premesso che la procura ad litem de qua è stata rilasciata in calce al controricorso della Iccrea (in particolare: nella seconda metà dell'ultimo foglio dell'atto, alla pag. 9, la cui prima metà è occupata dalle richieste conclusive della controricorrente) senza data, ma preceduta dalla data dell'atto (14 febbraio 1995) - appare sufficiente richiamarsi a due recenti pronunce delle Sezioni unite di questa Corte (sentenze nn. 9961 del 1996 e 444 del 1995), secondo cui la data del conferimento della procura deve presumersi uguale a quella dell'atto in calce al quale la procura stessa è estesa, e secondo cui, affinché una procura certificata dal difensore sia considerata rilasciata "in calce" ad un atto processuale, è necessario che tra l'atto e la procura non si apprezzino spazi vuoti, così che i due atti formino un atto unico, come dall'esame del controricorso appare avvenuto nella specie.

2.5. Il ricorso principale dev'essere respinto.

Come risulta chiaramente sia dallo "Svolgimento del processo", sia dai motivi dell'impugnazione principale, costituiscono circostanze e qualificazioni giuridiche incontestate fra le parti quelle secondo cui, nella specie, si tratta di compravendita "internazionale" di autovetture (conclusa tra la Toscana Auto S.r.l. - compratrice - e l'Auto-Export di Pier Luigi Paponi - venditore) con pagamento del prezzo contro documenti (fattura commerciale e copia di T/2) a mezzo banca (Cram) mediante apertura di credito documentario (stipulata dalla Toscana Auto S.r.l. con la Cram, la quale si è rivolta, per l'esecuzione dell'incarico, all'Iccrea, che, a sua volta, ha delegato per il pagamento la Deutsche Bank) irrevocabile, non confermato e domiciliato presso la Banca tedesca, la quale ha pagato il prezzo al venditore previo accertamento della regolarità dei documenti (corrispondenza della fattura commerciale e della copia del T/2 alle condizioni dell'apertura di credito documentario). A ben vedere, il nucleo delle censure mosse dalla Società ricorrente alla sentenza impugnata sta nel rilievo che i giudizi d'appello non avrebbero rispettato, nell'interpretazione delle clausole del contratto di apertura di credito documentario - stipulato come già detto, dalla Società medesima con la Cram - il principio del c.d. "formalismo" del credito documentario, in base al quale sarebbe richiesta una rigida corrispondenza (meramente "formale", appunto) fra i documenti stabiliti dalle condizioni del credito e quelli presentati dal venditore alla banca per il pagamento del prezzo; e che siffatto errore si sarebbe risolto nell'ingiusta esclusione, nella specie, della responsabilità della Cassa di Monteriggioni, per inadempimento dell'incarico ricevuto, nonostante la pacifica sussistenza di discordanze fra i documenti indicati nel contratto di apertura di credito documentario e quelli presentati dal venditore per ottenere il pagamento del prezzo (in particolare: erronea indicazione, nelle fatture commerciali, della ragione sociale della Società ricorrente e discordanza, relativa a due numeri di telaio di altrettante autovetture, fra numeri indicati nelle fatture commerciali - corrispondenti a quelli contenuti nelle condizioni del credito - e quelli indicati nel Mod. T/2).

Debbono essere, preliminarmente, ribaditi alcuni orientamenti, più volte espressi da questa Corte e condivisi dal Collegio, in tema di apertura di credito documentario. È noto, innanzitutto, che nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con apertura di credito documentario, confermato o irrevocabile, si determina una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto, e precisamente da un rapporto delegante- delegatario (compratore-venditore) di compravendita; da un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre - attesa l'autonomia degli altri rapporti - se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza

o dalla irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (art. 1530 comma 2 cod. civ.; cfr. sentt. nn. 1423 del 1964, 813 del 1983 e 10569 del 1996). Peraltro, nel caso di specie - nel quale si tratta, come già detto, di credito non confermato e "domiciliato" presso la banca tedesca, corrispondente della "emittente" ed incaricata del pagamento - l'attenzione è concentrata sul(l'esecuzione del) rapporto di mandato che vincola la Cassa di Monteriggioni alla Società ricorrente. È parimenti noto, in secondo luogo, che il nostro ordinamento non detta una specifica disciplina del credito documentario, che è regolato, invece, da un complesso normativo sorto dalle prassi del commercio internazionale, stratificatosi nel tempo, adottato a livello internazionale da numerose associazioni bancarie e formalizzato in un testo soggetto a periodiche revisioni e denominato "norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari".

Da tempo(cfr.sentt. nn.1130 del 1979, 693 del 1982,3992 del 1983,1842 del 1996) questa Corte ha chiarito che le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario; con la conseguenza che la loro interpretazione, compiuta dal giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità. Escluso, dunque, che le norme ed usi uniformi possano fungere da parametro - come "norme di diritto" ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - per il controllo di legittimità della

decisione impugnata, e ribadito che l'interpretazione delle stesse si risolve in interpretazione del(le clausole del) contratto, il sindacato di questa Corte è limitato alla verifica, per un verso, del rispetto delle norme sull'interpretazione dei contratti, e, per l'altro, della correttezza della motivazione, avuto riguardo alle censure mosse dalla Società ricorrente.

In tale prospettiva, deve immediatamente sottolinearsi che questa Corte - con pronunce risalenti (sentt. nn. 150 del 1947, 3417 del 1953, 1252 del 1957), ma le cui argomentazioni il Collegio condivide - ha giustamente escluso un'applicazione rigida del principio del c.d. "formalismo" del credito documentario relativamente all'attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso svolta dalla banca "mandataria" osservando come "l'esecuzione del mandato, ancorché vincolata alle forme, debba trovare una certa ampiezza di respiro, che si debba tradurre, cioè, in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze normali... secondo il criterio della comune esperienza..." (così sent. n. 3417 del 1953 cit.). Del resto, l'accoglimento giurisprudenziale, in materia, del criterio della "ragionevolezza" - l'unico, può aggiungersi, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi e del compratore (alla consegna della merce) e del venditore (al pagamento del prezzo) - si è tradotto in regola scritta generalmente riconosciuta (art. 7 Norme ed usi uniformi cit., revisione del 1974, in vigore dal 1° ottobre 1975, applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie, che recita:

"Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che essi appaiano conformi alle condizioni del credito. I documenti che appaiano discordanti fra loro saranno considerati non apparentemente conformi alle condizioni del credito"; cfr. anche il corrispondente art. 15 delle Norme stesse, revisione del 1983, in vigore dal 1° ottobre 1984, che dispone testualmente: "Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito"), posto che il giudizio di conformità o discordanza dei documenti rispetto alle condizioni del credito documentario deve discendere da un esame effettuato, appunto, "con ragionevole cura"; e che con tale espressione non ci si può riferire soltanto alle modalità estrinseche di esecuzione dell'attività di controllo demandata alla banca, ma anche al criterio o al metodo - la "ragionevole cura" - che deve guidare l'esame dei documenti verso il giudizio finale di conformità o discordanza. In altri termini - pur tenendo conto dell'autonomia ed

astrattezza dell'operazione bancaria di credito documentario rispetto al rapporto sottostante - l'attività di controllo documentale svolta dalla banca, se, da un lato, non deve limitarsi ad una verifica meramente estrinseca e letterale dei documenti con il rischio di pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto sostanziale delle condizioni del credito - parimenti non deve, dall'altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle condizioni del credito.

Escluso, dunque, che, in materia, viga un principio di rigido "formalismo", può, invece, ribadirsi che il rigoroso controllo formale di conformità dei documenti alle condizioni del credito, demandato alla banca mandataria, deve essere guidato ed illuminato dal criterio della ragionevolezza, in relazione alle molteplici circostanze del caso concreto, nel rispetto dei confini prima individuati.

La decisione impugnata ha correttamente applicato, nei sensi ora indicati il principio del formalismo del credito documentario, sottolineando le circostanze concrete che, nella specie, determinano l'irrilevanza delle surricordate discordanze con motivazione che, scevra da errori giuridici, sfugge al sindacato di questa Corte quanto alle valutazioni (di irrilevanza delle discordanze) nella stessa espresse.

Le argomentazioni che precedono sono assorbenti rispetto agli ulteriori profili di censura svolti dalla Società ricorrente e, in particolare, a quelli prospettati nel secondo motivo relativamente al "novum" in appello rappresentato dall'indicazione del secondo numero di telaio: infatti, ove anche, per mera ipotesi, la tesi "processuale" della ricorrente fosse fondata, la censura non supererebbe il vaglio relativo all'interpretazione del contenuto del principio del c.d. "formalismo" del credito documentario. 2.6. L'esame del ricorso incidentale, proposto in via subordinata, resta assorbito dalla reiezione del ricorso principale. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi nn. 571 del 1995 e 2315 del 1995; rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale;

condanna la Società ricorrente alle spese liquidate in L. 280.000 oltre L. 5.000.000 per onorari, nei confronti di ciascuna delle Società resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione civile, il 21 febbraio 1997.